

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE MATTEIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1976

Disposizioni per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — Così come certamente è noto a ciascuno di voi, è in corso attualmente presso il Ministero di grazia e giustizia la distribuzione per qualifica del personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo la vigente pianta organica, distribuzione che assoggetta a trasferimento alcune centinaia di funzionari.

I suddetti movimenti, in considerazione del loro grande numero, determinano un grave stato di disagio e riflessi negativi sulla funzionalità e l'efficienza dei servizi.

A ciò si aggiungono i comprensibili riflessi sul piano umano e familiare che tali trasferimenti inevitabilmente porteranno soprattutto, poi, in un momento particolarmente grave sul piano economico, il che rende ancora più difficile, se non impossibile, qualsiasi prospettiva di sistemazione in una nuova sede.

Attesa la gravità della situazione, corre a noi l'obbligo morale di ricercare oppor-

tuni, possibili rimedi ai fini di eliminare gli aspetti negativi della situazione stessa.

A mio avviso, onorevoli senatori, la soluzione più sollecita non può essere trovata che in sede legislativa ed in ciò sono confortato da significativi precedenti. Invero:

1) con la legge 7 maggio 1965, n. 430, recante modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, venne data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di derogare, per particolari esigenze di servizio, alla distribuzione per qualifica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie avente qualifica inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe (ex grado sesto);

2) con successiva legge del 14 marzo 1968, n. 157, sulla revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, all'articolo 4, fu previsto che i

funzionari che allora occupavano posti destinati a cancelliere capo di corte di appello e segretario capo di procura generale (ex grado quinto), nonché a cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe potessero continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini e degli esami relativi al conferimento dei posti previsti in aumento dalla citata legge 14 marzo 1968, n. 157.

Inoltre con la recente legge 12 luglio 1975, n. 311, sulle attribuzioni della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, si è previsto:

a) all'articolo 1, quarto comma, che « per esigenze di servizio il personale con qualifica di direttore di sezione può essere preposto alla direzione degli uffici di cancelleria e segreteria, la cui pianta organica preveda non più di tre funzionari direttivi »;

b) all'ultimo comma dello stesso articolo, che, « sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o assenza del personale di concetto, il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di cancelleria o equiparato ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente ».

Ora è fin troppo evidente che le prime due disposizioni sono state emanate per il passato allo scopo di non aggravare ulteriormente la cronica disfunzione delle cancel-

lerie e segreterie giudiziarie con il trasferimento del personale che nell'ufficio ove prestava servizio aveva acquisito particolare esperienza e che identico fine ha ispirato anche l'ultima legge.

Pertanto, se il legislatore è opportunamente intervenuto per il passato, quando gli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie non avevano subito la notevole decurtazione per effetto dell'esodo volontario dei pubblici dipendenti, verificatosi nel 1973, a maggior ragione si impone oggi — in considerazione anche del semestrale collocamento a riposo degli ex combattenti, che avrà termine il 31 dicembre 1979 — un analogo intervento legislativo, allo scopo di evitare l'avvicinarsi del personale in numerosi uffici giudiziari, con inevitabile ulteriore aggravamento delle attuali disfunzioni dei servizi che già hanno raggiunto livelli preoccupanti e tali da incidere sul contenuto stesso della funzione giudiziaria.

Per questo, onorevoli senatori, si confida nella sollecita approvazione del presente disegno di legge — privo, peraltro, di qualsivoglia onere finanziario — nella consapevolezza che operando in tal modo e con urgenza potrà essere evitato un ulteriore deterioramento della situazione generale in cui versa l'Amministrazione della giustizia.

Il disegno di legge, come ciascuno degli onorevoli senatori può constatare, limita nel tempo la sfera di applicazione, cioè fino al 31 dicembre 1979, epoca in cui si esaurirà l'esodo degli ex combattenti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sino al 31 dicembre 1979 è in facoltà del Ministro di grazia e giustizia di derogare, per particolari esigenze di servizio, alla distribuzione per qualifica del personale direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie.